

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2016

Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano:

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2016;
- il piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2016.

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 3	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 4	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 6	Prestazioni nel piano di base I	5
3.1	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso	
Art. 7	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 8	Ammontare della rendita per orfani e figli	5
Art. 9	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
3.2	Rendita d'invalidità professionale	
Art. 10	Premesse	5
Art. 11	Importo	6
Art. 12	Finanziamento	6
3.3	Rendita transitoria AI	
Art. 13	Diritto	6
Art. 14	Importo	6
Art. 15	Finanziamento	6
4	Riscatto	
Art. 16	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	7
Art. 17	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	8
Art. 18	Riscatto della rendita transitoria AVS	9
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 19	Importi limite	10
Art. 20	Interessi	10
Art. 21	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della rendita di vecchiaia	10
Art. 22	Tasse	10
6	Disposizioni transitorie	
Art. 23	Disposizioni transitorie dal piano di base del regolamento di previdenza	11
Art. 24	Disposizioni transitorie dal piano di base I della Cassa pensioni Posta	11
7	Entrata in vigore	
Art. 25	Entrata in vigore	12

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

Art. 2 **Componenti variabili del salario da assicurare**

¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalidità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

² Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto; e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno; e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni; nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento (art. 15 ss regolamento di previdenza)

Art. 3 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	5.50	8.00	9.10	7.00
35 – 44	6.00	9.25	10.10	9.00
45 – 54	6.50	10.00	12.60	14.50
55 – 65	7.00	10.25	13.10	15.00

Il piano di base I offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza).

Art. 4 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.00	1.00	2.00

Art. 5 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi:

- del finanziamento dell'invalidità professionale;
- del finanziamento della rendita transitoria AI;
- amministrativi.

3 Prestazioni

Art. 6 Prestazioni nel piano di base I

Nel piano di base I sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
- b. rendite transitorie AVS;
- c. rendite per figli di pensionati;
- d. capitali di vecchiaia;
- e. rendite d'invalidità;
- f. rendite d'invalidità professionale;
- g. rendite transitorie AI;
- h. rendite AI per figli;
- i. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata;
- j. rendite al/alla partner convivente superstite;
- k. rendite al/alla coniuge divorziato/a;
- l. rendite per orfani;
- m. capitale garantito in caso di decesso;
- n. compensazione del rincarato sulle rendite in corso;
- o. prestazioni di uscita;
- p. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a in caso di divorzio;
- q. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

3.1 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso

Art. 7 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)

In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta:

- a. al 70% della rendita d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80% della rendita di vecchiaia acquisita, se la persona assicurata non percepiva una rendita di vecchiaia;
- b. al 70% della rendita di vecchiaia in corso, se la persona assicurata ne percepiva una.

Art. 8 Ammontare della rendita per orfani e figli (art. 66 regolamento di previdenza)

Per ogni figlio avente diritto:

- a. la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, o al 20% della rendita di vecchiaia in corso (art. 66 e 67 regolamento di previdenza);
- b. la rendita AI per figli ammonta al 20% della rendita d'invalidità in corso (art. 54 e 55 regolamento di previdenza);
- c. la rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia in corso (art. 46 e 47 regolamento di previdenza).

Art. 9 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio valido al momento del decesso. Dal capitale garantito in caso di decesso è dedotto l'importo delle rendite e delle indennità versate in seguito al decesso. In caso di decesso, diventano inoltre esigibili i capitali dei conti di risparmio complementari.

3.2 Rendita d'invalidità professionale

Art. 10 Premesse

¹ Su richiesta del datore di lavoro, può essere versata una pensione d'invalidità professionale a una persona assicurata

- a. che, per ragioni di salute, non può, o può solo in parte esercitare un'attività professionale ragionevole alle dipendenze del suddetto o di un altro datore di lavoro;
- b. che dimostra di aver lavorato ininterrottamente per 20 anni presso la Posta o un'impresa affiliata alla Cassa pensioni Posta;
- c. per la quale la differenza fra l'ultimo e il nuovo salario assicurato è pari ad almeno il 25%;
- d. che, ai sensi dell'AI, non ha diritto a percepire una rendita d'invalidità o ha diritto soltanto a una rendita d'invalidità parziale.

² Se la persona assicurata soddisfa le condizioni del capoverso 1 e ha almeno 50 anni, ha diritto a percepire una rendita d'invalidità professionale intera o parziale.

³ La rendita d'invalidità professionale può essere versata per una durata determinata o indeterminata, conformemente alle disposizioni dell'art. 52 del regolamento di previdenza.

⁴ Il datore di lavoro presenta la richiesta per il versamento della rendita basandosi sul rapporto scritto del medico di fiducia. Il servizio medico di fiducia stabilisce definitivamente se la persona assicurata è in grado di svolgere, completamente o parzialmente, un'attività professionale. Il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta i documenti necessari alla verifica delle condizioni per il diritto alla rendita d'invalidità professionale e motiva la limitazione della rendita d'invalidità professionale.

Art. 11 **Importo**

¹ La rendita annua d'invalidità professionale versata dalla Cassa pensioni Posta è pari al:

- a. 55% dell'ultimo salario assicurato, in caso d'invalidità professionale totale;
- b. 55% della differenza fra l'ultimo e il nuovo salario assicurato, in caso d'invalidità professionale parziale.

² L'ultimo e il nuovo salario assicurato si riferiscono al momento in cui è cessato o cambiato il rapporto di lavoro a causa dell'invalidità. Se la differenza salariale è inferiore al 25% non sussiste alcun diritto alla pensione d'invalidità professionale.

Art. 12 **Finanziamento**

Il datore di lavoro assume tutti i costi per l'invalidità professionale. La persona assicurata è esonerata dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 20 del regolamento di previdenza.

3.3 Rendita transitoria AI

Art. 13 **Diritto**

¹ Hanno diritto a una rendita transitoria AI le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità della Cassa pensioni Posta e che non hanno diritto a una rendita intera o a un'indennità giornaliera ai sensi della LAI o della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), né a una rendita ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Se la persona assicurata lavora a tempo parziale e beneficia di una rendita parziale ai sensi della LAI o della LAINF, la pensione transitoria AI è ridotta proporzionalmente al grado di occupazione.

³ In caso d'invalidità professionale senza riduzione del grado di occupazione non sussiste alcun diritto a una rendita transitoria AI.

Art. 14 **Importo**

La rendita transitoria AI corrisponde all'80% della rendita massima di vecchiaia AVS a decorrere del diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni Posta.

Art. 15 **Finanziamento**

Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AI, e gli adeguamenti al rincaro, a condizione che abbia concessa tale.

4 Riscatto

Art. 16 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	16	496	45
24	33	533	46
25	49	571	47
26	66	609	48
27	84	648	49
28	102	688	50
29	120	729	51
30	138	771	52
31	157	813	53
32	176	856	54
33	196	900	55
34	216	946	56
35	236	993	57
36	260	1041	58
37	284	1089	59
38	309	1139	60
39	334	1190	61
40	360	1241	62
41	386	1294	63
42	413	1348	64
43	440	1403	65
44	468		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio disponibile	CHF 120 000
– importo massimo (771% * 40 000)	CHF 308 400
– riscatto possibile (308 400 – 120 000)	CHF 188 400

Art. 17 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
	continuazione															
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	6	13	19	27	34	42	50	46	45	93	143	196	250	310	371	
27	8	16	25	34	43	53	64	47	47	98	151	206	264	326	391	
28	9	19	30	41	52	64	77	48	49	103	159	217	277	343	411	
29	11	23	35	48	61	76	91	49	52	109	166	227	291	360	431	
30	13	26	41	55	71	87	105	50	54	114	174	238	305	377	452	
31	14	30	46	63	80	99	119	51	57	119	183	249	319	395	473	
32	16	34	52	71	90	112	134	52	60	125	191	261	334	413	495	
33	18	37	57	78	100	124	149	53	62	130	199	272	348	431	517	
34	20	41	63	86	111	137	164	54	65	136	208	284	364	450	540	
35	22	45	69	95	121	150	179	55	68	142	217	296	379	469	562	
36	23	49	75	103	132	163	195	56	70	147	226	309	395	488	586	
37	25	53	82	111	142	176	211	57	73	153	235	321	411	508	610	
38	27	57	88	120	154	190	228	58	76	160	245	334	427	528	634	
39	29	62	94	129	165	204	245	59	79	166	254	347	444	549		
40	31	66	101	138	176	218	262	60	82	172	264	360	461			
41	34	70	108	147	188	233	279	61	85	179	274	374				
42	36	75	115	156	200	247	297	62	88	185	284					
43	38	79	121	166	212	262	315	63	92	192						
44	40	84	129	176	225	278	333	64	95							
45	42	89	136	186	237	294	352									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	CHF 40 000
– capitale di risparmio accumulato	CHF 20 000
– importo massimo (191%*40 000)	CHF 76 400
– riscatto possibile (76 400–20 000)	CHF 56 400

Art. 18 Riscatto della rendita transitoria AVS (art. 28 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde alla percentuale della rendita massima di vecchiaia AVS indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta. Tale importo non può eccedere il potenziale di riscatto restante dopo la detrazione del capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto		Capitale di risparmio massimo in % della rendita massima AVS								continuazione							
		Età di pensionamento scelta															
Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)	Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)
25	24	41.6	84.1	127.5	172.0	217.4	263.8	311.3	45	44	64.9	131.2	199.0	268.3	339.2	411.7	485.9
26	25	42.5	86.0	130.4	175.8	222.3	269.8	318.3	46	45	66.3	134.1	203.5	274.4	346.9	421.0	496.8
27	26	43.5	87.9	133.3	179.8	227.3	275.8	325.5	47	46	67.8	137.2	208.1	280.5	354.7	430.5	508.0
28	27	44.4	89.9	136.3	183.8	232.4	282.1	332.8	48	47	69.3	140.2	212.7	286.9	362.7	440.2	519.4
29	28	45.4	91.9	139.4	188.0	237.6	288.4	340.3	49	48	70.9	143.4	217.5	293.3	370.8	450.1	531.1
30	29	46.5	94.0	142.5	192.2	243.0	294.9	348.0	50	49	72.5	146.6	222.4	299.9	379.2	460.2	543.0
31	30	47.5	96.1	145.7	196.5	248.4	301.5	355.8	51	50	74.1	149.9	227.4	306.7	387.7	470.5	555.2
32	31	48.6	98.2	149.0	200.9	254.0	308.3	363.8	52	51	75.8	153.3	232.5	313.6	396.4	481.1	567.7
33	32	49.7	100.4	152.4	205.5	259.7	315.2	372.0	53	52	77.5	156.7	237.8	320.6	405.3	491.9	580.5
34	33	50.8	102.7	155.8	210.1	265.6	322.3	380.4	54	53	79.2	160.3	243.1	327.8	414.4	503.0	593.6
35	34	51.9	105.0	159.3	214.8	271.6	329.6	388.9	55	54	81.0	163.9	248.6	335.2	423.8	514.3	606.9
36	35	53.1	107.4	162.9	219.6	277.7	337.0	397.7	56	55	82.8	167.6	254.2	342.7	433.3	525.9	620.6
37	36	54.3	109.8	166.5	224.6	283.9	344.6	406.6	57	56	84.7	171.3	259.9	350.5	443.1	537.7	634.6
38	37	55.5	112.3	170.3	229.6	290.3	352.3	415.8	58	57	86.6	175.2	265.7	358.3	453.0	549.8	648.83
39	38	56.8	114.8	174.1	234.8	296.8	360.3	425.1	59	58	88.6	179.1	271.7	366.4	463.2	562.21	
40	39	58.0	117.4	178.0	240.1	303.5	368.4	434.7	60	59	90.6	183.2	277.8	374.7	473.64		
41	40	59.3	120.0	182.1	245.5	310.3	376.7	444.5	61	60	92.6	187.3	284.1	383.08			
42	41	60.7	122.7	186.1	251.0	317.3	385.1	454.5	62	61	94.7	191.5	290.48				
43	42	62.0	125.5	190.3	256.7	324.5	393.8	464.7	63	62	96.8	195.8					
44	43	63.4	128.3	194.6	262.4	331.8	402.7	475.2	64	63	98.99						

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Pensione transitoria AVS mensile in % del capitale di risparmio sul conto complementare							
	64	63	62	61	60	59	58
Uomini	8.418	4.256	2.869	2.175	1.759	1.482	1.284
Donne		8.418	4.256	2.869	2.175	1.759	1.482

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 19 Importi limite

Vedi allegato a parte.

Art. 20 Interessi

Vedi allegato a parte.

Art. 21 Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della rendita di vecchiaia

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	4.48
59	4.58
60	4.69
61	4.80
62	4.92
63	5.05
64	5.20
65	5.35
66	5.50
67	5.67

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 22 Tasse

- a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: CHF 300.-;
- b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: CHF 150.-.

6 Disposizioni transitorie

Art. 23 Disposizioni transitorie dal piano di base del regolamento di previdenza in vigore dal 1° gennaio 2008

¹ L'importo delle rendite in corso al 31 dicembre 2007 continuerà ad essere versato e resterà invariato. Sono fatte salve le misure di risanamento di cui all'art. 118 del regolamento di previdenza, in vigore dal 1° agosto 2013.

² L'importo delle relative prestazioni contributive resta invariato. Le condizioni determinanti per il diritto alle prestazioni e le disposizioni sulla riduzione delle rendite per sovrassicurazione si basano invece sul presente regolamento.

³ Se una rendita temporanea d'invalidità in corso al 31 dicembre 2007 è sostituita da una rendita di vecchiaia, l'importo della rendita di vecchiaia e le prestazioni contributive assicurate sono computate in base alle disposizioni applicabili al 31 dicembre 2007 (primato delle prestazioni). Per le persone assicurate che hanno percepito una rendita d'invalidità prima del 1° gennaio 2002, la rendita di vecchiaia corrisponde alla rendita d'invalidità in corso al momento del pensionamento.

⁴ Le prestazioni delle persone assicurate la cui incapacità al lavoro sia sopraggiunta prima del 1° gennaio 2008 e la cui causa abbia comportato l'invalidità o il decesso, sono determinate in base al regolamento in vigore al momento dell'insorgere dell'invalidità. Se il grado d'invalidità aumenta dopo il 31 dicembre 2007, le nuove prestazioni saranno calcolate secondo il presente regolamento di previdenza.

Art. 24 Disposizioni transitorie dal piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010

Al piano di base I in vigore dal 1° gennaio 2016 si applicano senza modifiche le condizioni di passaggio al primato duo di cui all'art. 26 del piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010, concernente i versamenti unici del datore di lavoro.

7 Entrata in vigore

Art. 25 Entrata in vigore

Il piano di base I della Cassa pensioni Posta valido dal 1° agosto 2013 è sostituito dal presente piano di base I, che entra in vigore il 1° gennaio 2016.

